



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 13

13^a COMMISSIONE PERMANENTE (Territorio,
ambiente, beni ambientali)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

17^a seduta: giovedì 17 ottobre 2018

Presidenza del presidente **MORONESE**

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(149) *DE POLI e CASINI. – Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

(497) *Vilma MORONESE ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(757) *BRIZIARELLI ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri*

(776) *FERRAZZI ed altri. – Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri*

(789) *LA PIETRA ed altri. – Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 149, 497, 757 e 776. Congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 789 e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 10, 11 e passim
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az)	14, 16
FERRAZZI (PD)	12
MANTERO (M5S), relatore	10, 11
NUGNES (M5S)	13
TIRABOSCHI (FI-BP)	15
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	18

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(149) DE POLI e CASINI. – *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

(497) Vilma MORONESE ed altri. – *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(757) BRIZIARELLI ed altri. – *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri*

(776) FERRAZZI ed altri. – *Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri*

(789) LA PIETRA ed altri. – *Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 149, 497, 757 e 776. Congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 789 e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 149, 497, 757 e 776, sospesa nella seduta del 25 settembre.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 497, già assunto come testo base nella seduta del 12 settembre 2018, e degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al Resoconto della seduta del 25 settembre 2018.

Sono pervenuti, e sono in distribuzione, ulteriori pareri giunti dalle Commissioni competenti, di cui do lettura:

«La 4^a Commissione permanente nella seduta del 19 settembre 2018 ha espresso il seguente parere sul disegno di legge n. 497: «La Commissione difesa, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che sarebbe auspicabile un coinvolgimento attivo del Ministero della difesa nell'ambito del Comitato istituzionale per le isole minori di cui al comma 6 dell'articolo 3 del disegno di legge in titolo; tenuto conto che la lettera r), del comma 1, articolo 2 del disegno di legge in titolo reca disposizioni in materia di servitù militari; considerato che la disciplina in materia di servitù militari risulta già uniformemente disciplinata dal Codice dell'Ordinamento militare e dal Testo unico dell'ordinamento militare, che attribuiscono ai Comitati misti paritetici costituiti in ambito regionale la competenza ad esaminare le problematiche connesse all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale, allo sviluppo economico e sociale delle Re-

gioni e delle aree sub-regionali nonché i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni; esprime parere favorevole, a condizione che all'articolo 2, comma 1, venga espunta la lettera *r*)».

«La 7^a Commissione permanente nella seduta del 25 settembre 2018 ha espresso il seguente parere sul disegno di legge n. 497: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che: l'articolo 2 elenca gli obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di trasferire i beni culturali, demaniali e ambientali dalle Regioni agli enti locali attraverso specifici accordi e che sarebbe opportuno garantire la valutazione e la fattibilità di eventuali proposte attraverso la presentazione di appositi progetti da parte degli enti locali prima di procedere al trasferimento del bene; l'articolo 9 reca misure a sostegno del sistema scolastico, prevedendo, al comma 1, che le Regioni concordino, in sede della Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome, una serie di provvedimenti volti a garantire la precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che abbia fatto espressa richiesta di servizio in un'istituzione scolastica con sede in una delle isole minori e che siano in queste residenti, o vi abbiano la dimora abituale e che, con riferimento al requisito della residenza dei richiedenti nelle isole minori, sarebbe opportuno definire uno specifico termine temporale; l'articolo 9 prevede, al comma 2, lettera *a*), un'indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo e che andrebbe chiarito a quale ente spetti la previsione e la modulazione dei previsti incentivi; l'articolo 9 dispone, al comma 2, lettera *b*), l'equiparazione ai residenti ai fini del diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri e che anche in questo caso, andrebbe chiarito a quale ente spetti la previsione e la modulazione dei previsti incentivi; l'articolo 18 demanda alle Regioni territorialmente competenti, sentiti i Comuni delle isole di cui all'Allegato A, la predisposizione di un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e che diverse Regioni, tuttavia, non hanno ancora provveduto ad adottare i rispettivi piani paesaggistici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: sarebbe quindi opportuno sollecitare l'adozione, l'elaborazione e l'approvazione rapida dei piani paesaggistici previsti dalla normativa vigente da parte delle Regioni che non hanno provveduto a farlo; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni: all'articolo 2, comma 1, lettera *l*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nella fase preliminare degli accordi di valorizzazione previsti e prima del trasferimento del bene, la presentazione, da parte delle Regioni e degli enti locali, di appositi progetti di recupero, riqualificazione, messa in sicurezza ed eventuale cambio di destinazione d'uso; all'articolo 9 valuti la Commissione di merito la disposizione in argomento rispetto agli articoli 3 e 97 della Costituzione; all'articolo 9, commi 1 e 2, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che i benefici e le agevolazioni

siano vincolate all'effettivo svolgimento del servizio, distinguendolo dalla titolarità; all'articolo 9, comma 2, lettera *a*), valuti la Commissione l'opportunità di prevedere l'adozione di un apposito decreto da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato a disciplinare le modalità di riconoscimento ed erogazione dell'indennità prevista; all'articolo 9, comma 2, lettera *b*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la possibilità, da parte del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di stipulare apposite convenzioni con le società esercenti servizi di collegamento con le isole di cui all'Allegato A; all'articolo 9, comma 3, al fine di evitare il pendolarismo, valuti la Commissione di prevedere che le sostituzioni e le supplenze possano essere effettuate dal personale a disposizione per il completamento dell'orario; all'articolo 9, comma 5, valuti la Commissione di chiarire la portata della disposizione che non deve intendersi come esternalizzazione dei servizi educativi di istruzione e formazione, in quanto propri delle Istituzioni scolastiche; all'articolo 18, comma 2, si valuti la possibilità di inserire, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, il riferimento alla tutela del patrimonio storico artistico e paesaggistico».

«La 1^a Commissione permanente nella seduta del 27 settembre 2018 ha espresso il seguente parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 497: «La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: sugli emendamenti 2.5 e 2.6 parere non ostativo, segnalando che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con il carattere proprio di una legge quadro; sugli emendamenti 2.17 e 2.19 parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista, volta a disporre il trasferimento della proprietà di beni dalle Regioni agli enti locali, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad esse costituzionalmente riconosciuta in materia; sull'emendamento 4.1 parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'economia previsto al comma 4; sull'emendamento 5.4 parere non ostativo, segnalando che le disposizioni contenute nel comma *1-bis*, secondo, terzo e quarto periodo, aventi ad oggetto una nuova forma contrattuale di lavoro, appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con i caratteri della legge quadro; sull'emendamento 5.0.1 parere non ostativo, a condizione che, al comma 1, siano soppresse le parole: «e sono esclusi dal territorio dello Stato», in quanto finalizzate a prevedere una modifica del territorio statale; sull'emendamento 7.2 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 1, in quanto la deroga agli strumenti urbanistici vigenti appare lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite in materia agli enti locali; sugli emendamenti 7.7 e 7.9 parere non ostativo, invitando a riconsiderare la disposizione che attribuisce alle amministrazioni pubbliche interessate il compito della verifica del fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle

isole minori, che – nella formulazione proposta – pare estendersi anche al personale operante nel settore privato; sull'emendamento 12.12 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, riguardante la determinazione della tariffa per l'affidamento del collegamento marittimo, presenta un carattere impositivo e di eccessivo dettaglio, tale da ledere l'autonomia riconosciuta in materia alle Regioni; sull'emendamento 12.21 parere contrario, in quanto le norme ivi contenute, oltre ad essere di eccessivo dettaglio, risultano lesive delle prerogative riconosciute, anche in materia economico-finanziaria, alle Regioni e agli enti locali; sui restanti emendamenti parere non ostativo».

«La 12^a Commissione permanente nella seduta del 27 settembre 2018 ha espresso il seguente parere sul disegno di legge n. 497: «La 12^a Commissione, considerato che l'intento dei proponenti (Moronese e altri) è quello di rimuovere ogni forma di ostacolo al pieno godimento dei diritti della popolazione insulare; considerato che l'articolo 2 prevede che lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscano nelle isole minori interventi e adeguati finanziamenti volti, tra l'altro, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali (lettera *a*)); considerato che l'articolo 6 prevede una procedura finalizzata, tra l'altro, all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie presenti nelle isole minori; considerato che l'articolo 8 reca una serie di misure volte a migliorare i servizi sanitari e a garantire il rispetto dei LEA, consentendo tra l'altro il mantenimento degli attuali punti nascita presenti sulle isole, anche in deroga alla normativa vigente in materia, attraverso l'adeguata implementazione delle professionalità e delle dotazioni strumentali occorrenti; considerato che sempre l'articolo 8 dispone che per i medici in servizio nelle isole minori siano previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina; esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni: al fine di prevenire possibili incertezze interpretative e conseguenti difficoltà applicative, si valuti l'opportunità di precisare la portata delle deroghe previste dalla lettera *a*) dell'articolo 2 (in materia di attivazione di presidi sanitari speciali) e dal comma 4 dell'articolo 8 (in materia di mantenimento dei punti nascita già presenti sulle isole minori) e si valuti l'opportunità di proporre una rivalutazione del provvedimento a due anni dalla sua entrata in vigore per verificare l'effettiva applicazione in ambito sanitario ed eventualmente apportare miglioramenti sia sul piano organizzativo che normativo».

«La 14^a Commissione permanente nella seduta del 27 settembre 2018 ha espresso il seguente parere sul testo e sugli emendamenti al disegno di legge n. 497: «La 14^a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, premesso che esso ha lo specifico scopo di promuovere lo sviluppo delle isole minori, riconoscendone i gravi e strutturali svantaggi connessi alla natura insulare delle aree in oggetto e prevedendo particolari forme di tutela attraverso futuri provvedimenti e normative, an-

che in deroga, al fine di superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate; valutato che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, vengono in rilievo in particolare i seguenti aspetti: all'articolo 1, che individua l'oggetto del disegno di legge, vengono espressamente richiamati gli articoli 174 e seguenti, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dove le regioni insulari sono individuate tra quelle meritevoli di un'attenzione particolare in quanto caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Si tratta della base giuridica della politica di coesione economica, sociale e territoriale, che mira a «ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite», alla quale anche gli Stati membri sono chiamati a contribuire; tra gli obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori, indicati all'articolo 2, si segnala, in particolare, quello di cui alla lettera *n*), volto a promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche. Si evidenzia che i futuri provvedimenti, che attueranno la presente disposizione, al pari di quelli previsti dal successivo articolo 5, dovranno essere adottati nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Inoltre, alla lettera *p*) è previsto l'obiettivo di attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952/2013, gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale a zona franca, stabilendo l'area interessata e la vigilanza doganale nei punti di entrata ed uscita, previa notifica alla Commissione europea.

L'articolo 5, sopra richiamato, prevede che i comuni delle isole minori possano individuare forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività di impresa che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali. Per tali misure fiscali viene richiamato l'obbligo alla conformità con la normativa dell'Unione europea. Il comma 2 precisa che i comuni possono stabilire ed applicare tributi propri in riferimento a finalità particolari, per esempio per opere pubbliche o investimenti pluriennali in servizi sociali, o in seguito a eventi particolari quali l'incremento dei flussi turistici e della mobilità urbana; l'articolo 12 stabilisce misure relative ai trasporti locali, attribuendo alle regioni territorialmente competenti funzioni di monitoraggio dei servizi di trasporto marittimo, considerati di rilevanza prioritaria per garantire la continuità territoriale delle isole minori con la terraferma e compiti di vigilanza in caso di sospensioni o interruzioni, eventualmente adottando sanzioni qualora esse non fossero state causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità.

Al riguardo si ricorda che nell'ordinamento dell'Unione europea, le misure in favore della continuità territoriale trovano fondamento nell'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nell'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno; considerato, infine, che: al fine del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea, l'articolo 174 del TFUE individua tra i territori destinatari della politica di coesione proprio le regioni insulari; in data 4 febbraio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla condizione di insularità, in cui ha invitato, fra l'altro, la Commissione europea a: dare piena attuazione al disposto del Trattato sopra citato; a istituire un «Quadro strategico dell'Unione per le isole», al fine di collegare gli strumenti suscettibili di produrre un impatto significativo sul territorio; a presentare una comunicazione contenente una «Agenda per le regioni insulari dell'UE» e successivamente un Libro bianco che monitori lo sviluppo delle regioni insulari sulla base delle migliori prassi e con la partecipazione delle autorità nazionali e di altri attori pertinenti; a tenere presente la situazione specifica delle regioni insulari in sede di preparazione della proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale; ai fini di un pieno raggiungimento degli obiettivi proposti dal disegno di legge in esame, risulta auspicabile l'avvio da parte del Governo di un dialogo con le competenti Istituzioni europee e con gli altri Stati membri che presentano territori insulari, al fine di giungere a una disciplina europea comune per le regioni e i territori insulari; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge. Sugli emendamenti ad esso riferiti esprime: parere contrario sull'emendamento 1.24, in quanto, nella predisposizione degli interventi ivi previsti, richiama i principi della semplificazione amministrativa, «anche in deroga alle normative vigenti», senza fare salvi i vincoli imposti dall'ordinamento europeo, e sull'emendamento 19.1, poiché la direttiva 75/268/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); parere non ostativo sugli emendamenti 5.1, 5.0.1, a condizione che le potenziali misure di aiuto ivi previste siano subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, analogamente a quanto previsto dagli emendamenti 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, nonché sugli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, a condizione che venga richiamato il rispetto della normativa europea; parere non ostativo sui restanti emendamenti».

«La 2^a Commissione permanente nella seduta del 2 ottobre 2018 ha espresso il seguente parere sul testo e sugli emendamenti al disegno di legge n. 497: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime sul testo parere non ostativo con la seguente condizione:

a) sia soppresso l'articolo 13.

Esprime inoltre: parere favorevole sull'emendamento 13.1; contrario sull'emendamento 13.2; sugli emendamenti 13.3 e 13.4 non ostativo

con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito la compatibilità della problematica dei tribunali nelle isole minori anche rispetto all'assetto dell'intero territorio nazionale; non ostante su tutti i restanti emendamenti».

«La 6^a Commissione permanente nella seduta del 3 ottobre 2018 ha espresso il seguente parere sul testo e sugli emendamenti al disegno di legge n. 497:

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, espressa una valutazione favorevole per le finalità complessive del disegno di legge, che opportunamente indirizza l'attenzione verso territori particolari per i quali gli elementi di non continuità territoriale pongono questioni specifiche sia per i collegamenti e gli spostamenti che per l'erogazione di servizi essenziali (sanità);

valutato altresì positivamente l'indirizzo di sostegno allo sviluppo di attività economiche sostenibili in termini sociali, etici e ambientali; esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni: 1) In riferimento all'articolo 5, comma 1, si invita la Commissione di merito a valutare la modifica del testo, tenuto conto che la materia della fiscalità, e segnatamente la disciplina del sistema tributario e contabile dello Stato, è riservata alla legislazione primaria; 2) in riferimento allo stesso articolo, al comma 2, si suggerisce di valutare una modifica del testo per attenuare il carattere generale della facoltà impositiva attribuita ai comuni sull'introduzione di tributi propri; 3) in riferimento all'articolo 5, comma 3, lettera *b*), si suggerisce di superare il criterio del reddito imponibile complessivo, con quello del reddito ai fini ISEE; 4) in relazione agli articoli 2, comma 1, lettera *l*), e 17, si suggerisce di delineare la disposizione in termini di possibilità al fine di salvaguardare il quadro delle competenze costituzionalmente definite in materia di demanio marittimo. Più in generale, potrebbe essere introdotta una specificazione in tema di meccanismi di valorizzazione delle concessioni per uso dei beni demaniali marittimi, con particolare attenzione a strumenti di tutela della concorrenza e temporaneità adeguate delle concessioni stesse».

Comunico che il relatore ha presentato gli ulteriori emendamenti 2.100, 3.100, 5.100, 8.100, 10.100, 12.100, 14.100, 15.100 e 18.100, nonché ha riformulato gli emendamenti 3.6, 7.1, 9.1 e 17.1, negli emendamenti 3.6 (testo 2), 7.1 (testo 2), 9.1 (testo 2) e 17.1 (testo 2), pubblicati in allegato.

Comunico che gli emendamenti 2.27, 6.0.1, 6.0.3, 6.0.5 e 11.8 sono stati riformulati negli emendamenti 2.27 (testo 2), 6.0.1 (testo 2), 6.0.3 (testo 2), 6.0.5 (testo 2) e 11.8 (testo 2), pubblicati in allegato.

Avverto altresì che sono stati ritirati l'ordine del giorno G/497/1/13, nonché gli emendamenti 2.21, 3.1, 3.5, 3.6 (testo 2), 4.5, 5.2, 5.3, 5.0.4, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.10, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 12.1, 12.5, 12.6, 14.1, 15.9, 15.10, 16.3, 17.0.1, 18.2, 18.4, 18.5, 18.6, e 18.7.

Lascio ora la parola al relatore, senatore Mantero.

MANTERO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, intervengo per incardinare anche il disegno di legge n. 789, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori, abbinato agli altri quattro testi di legge. Si tratta di un disegno di legge di tre articoli, recante l'istituzione di una zona franca produttiva nei Comuni delle isole minori, che prevede alcune agevolazioni per i Comuni presenti in quelle isole. Stante l'attinenza della materia, propongo che la discussione del disegno di legge n. 789 e dei disegni di legge nn. 149, 497, 757, 776 prosegua congiuntamente.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni così resta stabilito.

MANTERO, *relatore*. Vi annuncio altresì che sono stati depositati (trovate il fascicolo in distribuzione) alcuni nuovi emendamenti del relatore e alcune riformulazioni di emendamenti già presentati, che hanno lo scopo di risolvere certe incongruenze del testo e di recepire determinate istanze emerse durante la discussione generale dai vari Gruppi e dai vari componenti della Commissione. Soprattutto, abbiamo svolto un lavoro di concerto e di coordinamento con i vari Ministeri in quanto, come capirete, questo è un disegno di legge quadro, in cui sono coinvolti tantissimi Ministeri: ambiente, salute, affari regionali, ovviamente il Ministero dell'economia e delle finanze e altri. Abbiamo, quindi, fatto un lavoro di concerto e con questi nuovi emendamenti abbiamo recepito una serie di stimoli e di pareri dei Ministeri, onde rendere più armonico il testo, seguendo anche i diversi spunti che, come dicevo, sono arrivati dai colleghi durante la discussione.

Forse merita un po' attenzione l'emendamento 3.100, che rivede l'assetto dell'articolo 3, ossia il cardine della proposta, e che aveva ricevuto inizialmente il parere contrario del Ministero per gli affari regionali; l'abbiamo rivisto, anche in base agli spunti derivanti dalla discussione in Commissione, al fine di dare una maggiore rappresentatività a tutti i Comuni che rientrano nel provvedimento. La versione originale vedeva un ruolo spiccante dell'ANCIM rispetto alle altre parti in causa; abbiamo invece dato un ruolo centrale al Comitato istituito presso il Ministero degli affari regionali piuttosto che all'ANCIM, in modo che nel Comitato vi sia una rappresentanza di tutti, sia isole marine che isole lacustri e lagunari.

Abbiamo studiato un percorso per cui le proposte arrivano dagli stessi Comuni, con i loro piani integrati di sviluppo, e concorrono a comporre il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) in seguito alle delibere delle Regioni; successivamente il Comitato predispone il DUPIM complessivo e i criteri di riparto, sia tra i vari soggetti che tra le varie opzioni.

Sono stati poi modificati tre emendamenti per recepire alcune condizioni poste dal Ministero dell'economia e delle finanze: sono gli emendamenti 6.0.1 (testo 2), 6.0.3 (testo 2) e 6.0.5 (testo 2), che aggiungono nuove ricognizioni e nuovi censimenti da parte dei Comuni. Su questi

temi erano stati presentati emendamenti identici, a prima firma del senatore Gasparri; ovviamente, se il senatore Gasparri accetta di riformulare quegli emendamenti in questo senso, saranno poi votati in maniera abbinate.

Queste sono le novità principali, comunque il fascicolo è in distribuzione quindi avrete modo di studiarlo.

PRESIDENTE. Se ho compreso bene, gli emendamenti 6.0.1 (testo 2), 6.0.3 (testo 2) e 6.0.5 (testo 2) a firma del senatore Briziarelli, comportano, laddove si parla delle risorse umane e finanziarie, solo l'aggiunta delle parole «nei rispettivi bilanci»; è una formula più corretta, quindi il relatore chiederà al senatore Gasparri o agli altri firmatari degli identici emendamenti 6.0.2, 6.0.4 e 6.0.6 se intendono accogliere anch'essi questa modifica e presentare una riformulazione dei propri emendamenti, in modo da votarli congiuntamente.

MANTERO, *relatore*. In realtà, la formula completa dell'emendamento 6.0.1 (testo 2) prevede, dopo le parole «agli allegati A e B», di aggiungere le parole «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci»; l'emendamento 6.0.3 (testo 2) prevede, sempre dopo «A e B», la stessa formula «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci» e, al comma 3, dopo «provvedono», di aggiungere le parole «senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica»; stesso discorso vale per l'emendamento 6.0.5 (testo 2): dopo «A e B» segue la formula che vi ho detto prima e, al comma 4, dopo «provvedono», segue sempre «senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica». Comunque trovate il testo in distribuzione.

PRESIDENTE. Presumibilmente, dal momento che c'è stato un lavoro di istruttoria molto serrato, potremmo essere nelle condizioni di votare gli emendamenti e quindi il provvedimento nel primo pomeriggio di lunedì. Parlo in termini di programmazione e considerato il lavoro di istruttoria svolto grazie ai vari Uffici e anche al relatore e al Governo.

Vi ricordo che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevedeva l'esame dei disegni di legge in titolo anche per questa settimana, poi ovviamente i lavori hanno richiesto una tempistica diversa, un po' più lunga, ma, come diceva il senatore Mantero, si tratta di un provvedimento che comunque ha la sua complessità e quindi, come avrete appreso, è previsto il passaggio in Aula per martedì pomeriggio.

Mercoledì mattina è previsto l'esame del DEF in Assemblea, quindi il calendario dei lavori ha già la sua cadenza. Abbiamo chiesto di procrastinare non perché non fossimo pronti, ma perché ovviamente non ci possiamo esprimere senza i pareri della Commissione bilancio. Abbiamo quindi l'obbligo di portare il provvedimento in Aula martedì pomeriggio, dopo lo svolgimento di una mozione.

FERRAZZI (*PD*). Presidente, nel corso di dieci giorni questa Commissione ha sconvocato nove sedute. Non credo ci siano le condizioni, adesso, per un'accelerazione di questo tipo. Crediamo di aver dato prova della massima disponibilità e flessibilità, ben oltre il consentito. Ora siamo alla richiesta di trovarci lunedì pomeriggio, dopo che abbiamo convocato e sconvocato nove sedute della Commissione in dieci giorni, con tutto quello che questo ne deriva, senza che i pareri della 5^a Commissione siano ancora stati dati e senza sapere nemmeno se lunedì mattina – essendo stato inserito questo punto all'ordine del giorno per la terza volta consecutiva in 5^a Commissione – questi verranno dati. Nel caso positivo in cui, appunto, tali pareri venissero trasmessi, ci troveremo lunedì pomeriggio nella condizione di dover affrontare e votare tutti gli emendamenti. Non ce ne sono oggettivamente le condizioni, anche perché immagino che potrebbero anche non essere presenti alcuni senatori, perché appunto nella situazione di criticità di questi giorni, in cui le sedute sono state prima convocate e poi sconvocate, i singoli senatori potrebbero essersi anche organizzati diversamente per la giornata di lunedì. La nostra proposta è quella di dare naturalmente massima disponibilità, di aspettare di capire cosa farà la 5^a Commissione nella giornata di lunedì, perché vorrei ricordare a tutti noi che la Commissione bilancio è ferma in quanto il Governo non si è espresso sulla questione, perché il MEF non ha dato il proprio parere. Non è una questione da poco e siamo oltretutto nella condizione di attenderci quasi con certezza che lunedì si torni al punto di partenza.

Proponiamo quindi di proseguire nell'esame dei disegni di legge nella giornata di martedì, una volta che appunto lunedì si sarà chiarita la situazione nella 5^a Commissione, e di darci poi tutto il tempo che serve per approfondire e per portare il provvedimento in Aula eventualmente la settimana successiva. Tra l'altro, se il DEF arriva in Aula mercoledì, c'è tutta la giornata di martedì per approfondire tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Ferrazzi, la collaborazione e la disponibilità per portare avanti questo provvedimento è stata data veramente da tutti indistintamente, e questo, come Presidente della Commissione, lo apprezzo tantissimo.

Devo dire che purtroppo la sconvocazione delle sedute della Commissione non è dipesa né da problemi inerenti ai lavori della Commissione stessa, né dalla Presidenza. Probabilmente i colleghi che hanno avuto modo di fare questa esperienza anche nella passata legislatura – mi dispiace che il senatore Mirabelli sia andato via, perché magari avrebbe potuto dare conferma di ciò – sanno che quando si deve portare in Aula un provvedimento, dopo i lavori della Commissione – che noi abbiamo svolto e terminato con l'illustrazione degli emendamenti – c'è tutto un lavoro istruttorio notevole, pesante, complicato, che è stato portato avanti con grande senso di responsabilità e disponibilità e quasi senza interruzioni di tempo, proprio per cercare di soddisfare la volontà, che mi era sembrata unanime in questa Commissione, di portare avanti questo provvedimento, che mi era sembrato fosse voluto da tutti, su cui abbiamo trovato un punto

comune per soddisfare le esigenze poste da tutti i Gruppi parlamentari. La sconvocazione delle sedute della Commissione è quindi conseguenza di questo lavoro istruttorio e questo capiterà anche con altri provvedimenti che ci troveremo a dover portare all'esame dell'Assemblea.

Faccio presente che non possiamo decidere noi quando portare in Aula un provvedimento, se la mattina o il pomeriggio. Con massimo senso di responsabilità, faccio fronte ai miei impegni. La Presidenza del Senato ha incluso nel calendario dei lavori questo provvedimento, abbiamo fatto tutti questi sforzi e l'inizio dell'esame in Assemblea è previsto per martedì pomeriggio.

Le posso dire anche che la Commissione bilancio, che sta già lavorando per l'istruttoria, ha garantito che per il primo pomeriggio di lunedì avremo i pareri. Ci sono tutte le condizioni per procedere, quindi, considerato che anche il lunedì è un giorno di lavoro per il Parlamento. I componenti di tutta la Commissione bilancio si sono messi a disposizione di tutti i Gruppi per lavorare su questo provvedimento e mi hanno garantito che per il primo pomeriggio di lunedì la Commissione ambiente avrà i pareri e potrà esprimere il voto su questo provvedimento.

Mi sembrerebbe assurdo annullare gli sforzi compiuti da parte di tutti, quando finalmente stiamo arrivando a conclusione e possiamo arrivare in Aula martedì pomeriggio così come ci è stato richiesto. Posso comprendere il disagio e sicuramente con il tempo miglioreremo anche nell'organizzazione dei lavori, ma faccio presente che le istruttorie che fanno seguito alla discussione su un provvedimento, prima di arrivare in Aula, vi saranno sempre.

Questo provvedimento in particolare, che è una legge quadro, ha richiesto un certo tempo; penso, ad esempio, a tutto il lavoro che è stato fatto per il recepimento delle osservazioni venute dai vari Ministeri, oltre che di quelle fondamentali della Ragioneria dello Stato e del Ministero dell'economia e delle finanze.

In ogni caso, non credo di poter dire altro se non che finalmente lunedì prossimo saremo in condizioni di votare il provvedimento.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, mi riallaccio al discorso del collega Ferrazzi per fare un appello all'unità. Quando un tema in Commissione è condiviso e non ci sono contrarietà, è sicuramente una soddisfazione per tutti concludere l'*iter* di un provvedimento.

Come lei ha detto poco fa, Presidente, e come di certo ben sa chi tra noi è stato in Parlamento già nella scorsa legislatura, al di là del lavoro della Commissione, c'è comunque necessità di un momento di raccordo. Nessun rallentamento è imputabile quindi alla Commissione; anzi, sinceramente io plaudirei al fatto che stiamo per portare a compimento l'*iter* del provvedimento prima dell'avvio dell'esame in Aula del DEF.

Posto che potranno anche esserci dei provvedimenti che ci vedranno gli uni contro gli altri – anche se in Commissione ambiente può essere più difficile – credo che dovremmo essere orgogliosi per il lavoro corale che siamo riusciti a fare.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, devo riconoscere che sul piano formale il senatore Ferrazzi ha ragione.

Siamo stati tutti presi e coinvolti positivamente dall'esame di questo provvedimento; sin dall'inizio ci siamo entusiasmati, dicendoci che si trattava di un'occasione importante. Tutti pensavamo di riuscire a portare oggi il provvedimento all'esame dell'Aula, mentre poi in realtà i tempi si sono allungati di una settimana. È vero che, com'è stato ricordato, la Commissione è stata ripetutamente convocata e sconvocata, ma voglio spezzare una lancia a favore del Presidente che, sin da subito, ha chiarito che ci sarebbero state tante convocazioni che sarebbero potute anche saltare. L'idea era di avere già in calendario la seduta della Commissione, in modo tale da poterci riunire nel momento in cui fosse arrivato il parere. Se è vero, dunque, che abbiamo cambiato i programmi, è anche vero che il martedì, il mercoledì e il giovedì siamo tutti a Roma; quindi, pur essendo formalmente ineccepibile quanto sostenuto dal collega Ferrazzi, non c'è stata chissà quale conseguenza sul piano organizzativo.

Dal punto di vista sostanziale il collega ha posto poi un'altra questione, evidenziando il rischio che, pur facendo uno sforzo e convocandoci per lunedì prossimo, alla fine la relazione potrebbe non essere pronta e la Commissione bilancio potrebbe non riuscire a completare il suo lavoro. Ove però la relazione dovesse arrivare e la 5^a Commissione dovesse riuscire a completare il suo lavoro, se non ci fosse una convocazione della Commissione ambiente, a quel punto avremmo perso un'occasione, perché avremmo potuto lavorare e riuscire ad approvare il provvedimento.

Ci sono state nove convocazioni, almeno così mi pare. Credo che non cambierebbe molto se dovessimo prevederne una decima per lunedì, considerando i numeri dei Gruppi e la condivisione complessiva del provvedimento che, alla fine, è un provvedimento di tutti – stavolta si può dire – per cui, quando sarà approvato, ognuno potrà rivendicarlo, visto che tutti hanno contribuito alla stesura del testo. Sicuramente tutto è perfettibile ma, se dovesse essere approvato, è comunque un provvedimento che migliora le cose rispetto a come sono oggi.

Per quanto riguarda il Gruppo della Lega Nord, siamo quindi favorevoli a convocare comunque la seduta per la giornata di lunedì nella consapevolezza che, ove dovesse arrivare la relazione tecnica e la 5^a Commissione dovesse concludere il suo lavoro, potremmo chiudere l'*iter* del provvedimento nei tempi auspicati, considerando che obiettivamente gli emendamenti saranno in tutto 40, se teniamo conto di quelli soppressi, di quelli inglobati nelle proposte del relatore e di quelli identici (dei 63 emendamenti del mio Gruppo, comprese le riformulazioni, 32 sono superati, ad esempio, dal coordinamento del testo).

Sono convinto dunque che, se non ci sarà ostruzionismo, essendoci una visione condivisa, in mezza giornata di lavoro gli emendamenti saranno approvati. Se poi non dovessimo arrivare a concludere il provvedimento, non morirà nessuno.

Siamo quindi favorevoli – lo ripeto – a convocare la Commissione per lunedì; vedremo poi se arriverà la relazione tecnica e il parere della

5^a Commissione. È chiaro che, ove così non dovesse essere, riceveremo un messaggio in più e saremo sconvocati per la decima volta, con l'esame del provvedimento che andrà in coda al Documento di economia e finanza: non so se è previsto un premio particolare per chi ha avuto dieci sconvocazioni nell'ultima settimana, anche se forse, visto che non sono consecutive, il conteggio si azzerà.

Resta comunque il fatto che, ove fossimo in condizioni di lavorare, procedendo in questo modo non terremo ferma la Commissione. Personalmente credo che quello in esame non sia un provvedimento da bloccare o sul quale si debba dimostrare qualcosa con l'ostruzionismo. Ripeto, è un provvedimento di tutti, come ha riconosciuto anche il Presidente, e lo dico considerando anche il percorso che il disegno di legge ha avuto nella precedente legislatura e che è stato ricordato dagli stessi colleghi del Partito Democratico all'inizio, in occasione del dibattito sul testo base da adottare.

Siamo stati ottimisti fino ad ora, colleghi; continuiamo ad esserlo fino a martedì. Se poi non ci saranno le condizioni per lavorare, l'impegno sarà comunque quello di andare in Aula senza forzature assurde; se non ci saranno i tempi, il provvedimento andrà in coda. Credo però che, arrivati a questo punto, sia necessario fare l'ultimo metro. Sono convinto che potremo arrivare al traguardo secondo i tempi che ci eravamo dati, sia pur con una settimana in più di lavoro, come giustamente immaginato dal collega Ferrazzi.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Briziarelli.

Voglio solo far presente che l'idea di prevedere una convocazione per la giornata di lunedì deriva dalla comunicazione che ci è arrivata dalla Commissione bilancio che conta di riuscire a trasmettere il parere per lunedì pomeriggio.

Faccio altresì presente che utilizzeremo tutto il pomeriggio di lunedì per votare gli emendamenti con tranquillità; non ritengo opportuno votare martedì mattina perché si tratta di un provvedimento complesso sul quale dobbiamo poi avere il tempo di fare una riunione di coordinamento per predisporre un testo corretto nella forma, considerati i tantissimi emendamenti.

Non dobbiamo dimenticare, infine, che occorre lasciare il tempo di lavorare agli Uffici: al di là del nostro lavoro, ci sono delle tempistiche da rispettare anche per gli Uffici. Quando, ad esempio, arriviamo in Aula e troviamo i testi con gli emendamenti (compresi quelli del relatore, gli aggiuntivi e quant'altro), dietro c'è tutta un'attività degli uffici, ai quali dobbiamo dare la possibilità di lavorare prima dell'avvio dell'esame del provvedimento in Aula.

TIRABOSCHI (*FI-BP*). Signor Presidente, visto che la maggior parte dei colleghi del mio Gruppo risiede fuori Roma, ad eccezione della collega Papatheu, potremmo non riuscire ad essere presenti lunedì e magari a non trovare neppure una sostituzione. Se non sbaglio, lo stesso problema

riguarda anche i colleghi del Partito Democratico. Ove così fosse, la discussione di lunedì ci vedrebbe esclusi, con la conseguenza che verrebbe vanificato l'intento di portare avanti tutti insieme un provvedimento condiviso e fortemente voluto. Questo è ciò che stiamo cercando di dire.

Quindi, pur con tutta la buona volontà, lunedì rischiamo di non poter essere presenti perché, ripeto, non siamo a Roma. Se però lei, Presidente, intende ugualmente convocare la Commissione, visto che ha i poteri per farlo, proceda pure, ma sappia che certamente noi – non so che cosa faranno i colleghi di Fratelli d'Italia – non potremo prendere parte al dibattito. Faremo tutti gli sforzi per provare a farci sostituire, ma non so se sarà così facile.

PRESIDENTE. Posso comprendere, senatrice Tiraboschi, le varie difficoltà. Ho fatto presente fin dall'inizio, prima di esaminare questo provvedimento, che avrei cercato di contenere, per facilitare tutti, le sedute nelle giornate di Assemblea, ma che, qualora vi fosse stata la necessità, il Parlamento avrebbe dovuto lavorare dal lunedì al venerdì. Ritengo, quindi, di poter convocare la seduta; lo avevo preannunciato, qualora vi fosse stata la necessità, e avete visto benissimo che ho evitato fino ad oggi di convocare le sedute il lunedì e il venerdì. Si chiede questo sforzo, vi chiedo di farlo, perché mi farebbe piacere avere la presenza dei rappresentanti di tutti i Gruppi, eventualmente anche mediante le sostituzioni: sicuramente ci saranno dei colleghi che saranno liberi dalle Commissioni lunedì, che magari sono nelle vicinanze e vi possono sostituire, per garantire la vostra rappresentanza. Vi renderete conto che non posso fare altrimenti, perché ho l'obbligo di portare il provvedimento all'esame dell'Assemblea martedì pomeriggio; il lunedì è un giorno lavorativo e, se la Commissione bilancio mi comunica che lunedì, all'ora di pranzo, mi darà i pareri, non ho giustificazione alcuna per non poter convocare la Commissione lunedì pomeriggio. Vi chiedo uno sforzo perché a me farebbe piacere avere la rappresentanza dei Gruppi (mi è sembrato di capire che qualcuno del vostro Gruppo poteva esserci lunedì), al limite trovando delle sostituzioni.

Vi posso assicurare che, man mano che verranno assegnati sempre più provvedimenti alla nostra Commissione, questi sforzi saranno richiesti, come è sempre stato. Non possiamo prevedere la tempistica, ma il nostro lavoro è richiesto. Vi chiedo, veramente, uno sforzo ulteriore; potremo poi dire che è stato uno sforzo di tutta la Commissione e, se riusciamo a portare a compimento questo lavoro, sarà palesemente uno sforzo di tutti noi.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, chiedo una breve sospensione per poterci confrontare.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per cinque minuti.

(*I lavori, sospesi alle ore 14,45, riprendono alle ore 14,55*).

PRESIDENTE. Colleghi, ci siamo consultati. Cerco di venire incontro a tutte le esigenze, ma non posso proprio convocare la Commissione oltre le ore 17 di lunedì. Mi ero mantenuta sulle ore 16 per non sovraccaricare gli uffici, ma avendomi questi ultimi dato la loro completa disponibilità possiamo quindi convocarci per le ore 17, in modo da concedere maggior tempo per arrivare a Roma a chi viene da fuori.

Nella riunione di lunedì, alle ore 17, voteremo tutti gli emendamenti. Il voto finale lo riserviamo alla mattinata di martedì mattina, verso le ore 8,30. Dunque, martedì mattina ci sarà prima la votazione delle eventuali proposte di coordinamento e poi il voto finale.

Non essendovi ulteriori osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15.

ALLEGATO

**EMENDAMENTI PRESENTATI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 497****Art. 2.****2.27 (testo 2)**

LA MURA, NUGNES

Al comma 1, dopo la lettera r), sono inserite le seguenti:

«*r-bis*) promuovere l'uso di motori elettrici e ibridi per le imbarcazioni da diporto;

r-ter) utilizzare campi di ormeggio compatibili con l'*habitat* della prateria di Posidonia oceanica;».

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscono nelle isole di cui agli allegati A e B interventi e adeguati finanziamenti volti a» *con le seguenti:* «e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e sul Fondo di cui all'articolo 4, perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti obiettivi nelle isole di cui agli allegati A e B».

Art. 3.**3.6 (testo 2)**

Il Relatore

Sostituire i commi da 3 a 11 con i seguenti:

«3. Il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), approvato i sensi del comma 8, è lo strumento di programmazione degli

interventi da realizzare nel territorio delle isole minori finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 2. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM, mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. I PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni. La delibera regionale è trasmessa al Comitato di cui al comma 6 ai fini degli adempimenti di cui al comma 8.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro o da un sottosegretario di Stato appositamente delegati.

7. Il Comitato è un organo paritetico, dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri;

b) dai presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;

c) dal presidente dell'ANCIM e da un sindaco per ciascuna delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, designato d'intesa fra i comuni di ciascuna delle predette regioni.

8. Il Comitato approva il DUPIM e definisce i criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto della distanza delle isole della terraferma, del numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, dei flussi turistici e dell'estensione territoriale.

9. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza del Comitato, l'assenso delle regioni e dei comuni è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei

due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

10. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato. Il DUPIM può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2019-2025».

3.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e fatti salvi gli effetti dell'art. 4, comma 9, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 convertito nella legge 26 marzo 2010, n. 42, il documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Esso è adottato con decreto del Ministro degli Affari regionali su proposta del Comitato di cui al comma 5.

2. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM, mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

3. I PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 2, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto è codificato, pena esclusione dal finanziamento, attraverso il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

4. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro 60 giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni. La delibera regionale è trasmessa al Comitato di cui al comma 5. Ove la decisione

della Regione non intervenga entro il termine di cui al primo periodo, i PIST possono essere trasmessi direttamente al Comitato di cui al comma 5.

5. È istituito presso il Dipartimento degli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro degli Affari regionali.

6. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'economia e delle finanze;

b) da un rappresentante delle Regioni nei cui territori sono presenti isole minori;

c) da due rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto di intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui alla Tabella B.

7. Il Comitato esprime altresì parere sui criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto della distanza delle isole della terraferma, del numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, dei flussi turistici e dell'estensione territoriale.

8. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea. Il DUPIM può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.

9. Alla realizzazione delle attività del Comitato di cui al comma 5 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

10. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede ad integrare il DUPIM di cui al comma 9 dell'articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7. Il successivo DUPIM è predisposto per il periodo 2021-2027».

Art. 5.

5.100

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1.

Art. 6.**6.0.1 (testo 2)**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle emergenze presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIMI, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1.».

6.0.3 (testo 2)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale».

6.0.5 (testo 2)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.

3. Per «piccole produzioni locali» si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui alla lettera o) dell'articolo 2 della presente legge ai fini della promozione dei medesimi prodotti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3 procedendo alla revisione annuale».

Art. 7.**7.1 (testo 2)**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica*). – 1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per valorizzare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B possono predisporre, nell'ambito dei PIST, un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità. I progetti devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico.

2. Le regioni interessate e i comuni di cui al comma 1, al fine di sopperire a eventuali carenze formative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci promuovono e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche».

Art. 8.**8.100**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Misure per migliorare l'assistenza sanitaria*). – 1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti garantiscono alla popolazione residente e ai turisti nelle isole minori il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, le regioni, nel rispetto delle vigenti disposizioni e senza nuovi e ulteriori oneri per la finanza pubblica, provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.

2. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a dispo-

zione a legislazione vigente, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118.

Art. 9.

9.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Misure a sostegno del sistema scolastico*). – Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto da adottarsi d'intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicarsi, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, al personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio abituale nel comune delle isole di cui agli allegato A e B, ove insiste l'istituzione scolastica di assegnazione».

Art. 10.

10.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Disposizioni in materia di protezione civile*). – 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di Autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, i sindaci dei comuni delle isole di cui alle Tabelle A e B possono istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dei predetti orga-

nismi non spetta comunque alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

2. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi i comuni delle isole di cui agli allegati A e B possono prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.».

Art. 11.

11.8 (testo 2)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I comuni di cui agli allegati A e B, sulla base di modalità stabilite nel Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, sentito il fornitore del servizio postale universale, possono proporre iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali sul territorio isolano, l'offerta complessiva dei servizi postali, anche congiuntamente ad altri servizi, valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative è data informazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 12.**12.100**

IL RELATORE

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando anche le misure sanzionatorie previste nell'ambito degli accordi che regolano il servizio, qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole di cui all'allegato A. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 6 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 6, nonché ai fini del finanziamento a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 e ai fini della programmazione delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea.»

Art. 14.**14.100**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 14.***(Piano per l'assetto idrogeologico)*

Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori, le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolane compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In considerazione dei rischi connessi alla subsidenza e all'erosione di alcuni contesti insulari i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, possono istituire, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, apposite commissioni con l'obiettivo di individuare e segnalare in modo sistematico alle regioni competenti, le diverse criticità riscontrate a livello locale».

Art. 15.**15.100**

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

Art. 17.**17.1 (testo 2)**

IL RELATORE

Si apportano le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire la parola «trasferiscono» con le seguenti «possono trasferire»;
- b) al comma 1 sopprimere le parole «anche marittimo»;
- c) sostituire la parola «gestione» con le seguenti «la proprietà o la gestione»;
- d) *sopprimere il comma 2;*
- e) al comma 3 sostituire le parole «all'allegato A» con le seguenti «degli allegati A e B».

Art. 18.**18.100**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18 – (*Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili*). – 1. Le Regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sentiti i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, possono predisporre, di concerto con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori».

